



Città di
RZINUOVI
Provincia di Brescia

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2017.

Sommario

Art. 1 - Oggetto del piano e procedura di approvazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Soggetti

Art. 4 - Merci oggetto di cessione

Art. 5 - Individuazione e caratteristiche delle aree

Art. 6 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

Art. 7 - Distanza minima

Art. 8 - Numero massimo di iniziative

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 11 – Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del piano e procedura di approvazione

Il presente piano comunale disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali.

Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle “Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

Art. 2

Definizioni

Si considerano “cessioni a fini solidaristici” ai sensi dell’art. 29 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 2010, le attività occasionali di cessione in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto dell’eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

L’attività di cessione di beni a fini solidaristici non è considerata attività commerciale e conseguentemente i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), all’IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 460/1997. Ai sensi degli artt. 17 e 49 del D.Lgs. n. 507/93, per l’esposizione di impianti pubblicitari nell’area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le imposte comunali sulla pubblicità e Cosap.

L’attività di cessione di beni a fini solidaristici, non essendo classificata come attività commerciale, non è soggetta a SCIA (ex art. 19 L. 241/1990 ss.mm.ii.).

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell’associazione/ente organizzatrice);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Si definisce “Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici” il piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel Piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all’esercizio delle attività di cessioni a

fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

Art. 3 Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Art. 4 Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (alcolici esclusi);
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Art. 5 Individuazione e caratteristiche delle aree

L'esercizio dell'attività di cessione a fini solidaristici è consentito sull'intero territorio comunale nel rispetto delle distanze indicate dal successivo articolo 7.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da società partecipate, potranno essere individuate delle postazioni da destinare all'attività di cessione a fini solidaristici.

In caso di utilizzo di suolo pubblico devono essere rispettati i seguenti criteri:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne;
- non nascondere la vista delle vetrine delle attività economiche presenti nell'area interessata;
- non utilizzare amplificatori o impianti sonori;
- non utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti;
- non utilizzare strutture mobili complesse ossia che prevedano allacciamento alla rete pubblica elettrica ed idrica.

L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose o strutture attrezzate secondo le modalità utilizzate delle imprese commerciali.

Durante lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito con la raccolta;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti, deve essere dichiarato sulla domanda.

Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario al rispetto delle normative regolamentari.

Art. 6

Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

Gli enti che intendono svolgere le attività su suolo pubblico devono presentare apposita istanza per concessioni di suolo pubblico al Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa, nella quale devono dichiarare:

- i dati dell'associazione e le generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi in una delle aree individuate dal presente regolamento;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione.

L'istanza deve essere corredata da:

- fotocopia carta identità sottoscrittore;
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto; in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni;
- dichiarazione attestante che le merci/prodotti oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione attestante che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico l'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell'area.

Le domande devono essere presentate all'Ufficio Commercio del Comune di Orzinuovi.

Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste all'art. 3 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 5, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa. In caso di diniego i motivi ostativi dovranno essere comunicati almeno due giorni prima della data di inizio dell'attività.

Art. 7

Distanza minima

La distanza minima tra le postazioni utilizzate per le cessioni a fini solidaristici e gli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione è fissata in 20 metri lineari.

Art. 8

Numero massimo di iniziative

Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili **per ciascun anno solare** su tutto il territorio comunale è di **50**.

Il numero di iniziative che possono essere svolte **in contemporanea** è il seguente:

- **7** su tutto il territorio comunale,
- **2** nel centro storico del capoluogo,
- **3** in totale nel capoluogo,
- **2** in ogni frazione.

Ciascun soggetto può svolgere al massimo **5** iniziative per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di **30** giorni.

La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a **3** giorni.

La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è **dalle ore 7,30 alle ore 22,00**.

Per quanto riguarda il capoluogo, **non è ammesso** lo svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici il venerdì, giorno di mercato.

Art. 9

Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00.

In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area.

Art. 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia di polizia amministrativa locale.

Per eventuali altre specifiche situazioni si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5061/2016.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
